

STATUTO

L'ASSOCIAZIONE

Art. 1

La Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica (FISS) è una associazione che riunisce le associazioni, gli enti e le fondazioni nazionali, pubbliche e private, aventi per oggetto la sessuologia al fine di promuovere la scienza sessuologica e le sue applicazioni professionali, costituita con atto pubblico il 13 dicembre 2000.

Art. 2

La FISS è una Associazione a durata illimitata, senza fini di lucro ed a carattere di volontariato, retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

La FISS potrà partecipare come Socio ad altre Associazioni nazionali e internazionali aventi scopi analoghi.

LA SEDE

Art. 3

La FISS ha sede giuridica presso il domicilio del Presidente pro tempore.

LE ATTIVITA'

Art. 4

Per realizzare le sue finalità La FISS:

- a) promuove la ricerca scientifica interdisciplinare
- b) cura gli interessi dei propri soci presso Autorità, Enti e Istituzioni, pubblici e privati, nazionali e internazionali;
- c) tutela in ogni modo lo ritenga opportuno, anche mediante interventi presso organi legislativi, amministrativi e giudiziari, di qualsiasi livello e grado, gli interessi dei propri Soci;
- d) stabilisce rapporti con studiosi ed enti pubblici e privati, nazionali o internazionali che si occupano di sessuologia
- e) promuove la valorizzazione della professionalità di chi opera nell'ambito della scienza sessuologica
- f) istituisce un albo interno del quale cura l'aggiornamento;

g) organizza convegni, corsi ed altre iniziative di studio ed aggiornamento;

h) cura la pubblicazione e la diffusione di libri, riviste, articoli di argomento attinente alla sessuologia;

i) attua ogni altra attività consona agli scopi sociali

I SOCI

Art. 5

Si può appartenere alla FISS in qualità di:

a) Soci Collettivi Ordinari: sono le associazioni, gli enti e le fondazioni aventi per oggetto la sessuologia (v. Art.1) legalmente costituite da almeno cinque anni che possiedono le caratteristiche richieste dal presente Statuto e dal Regolamento,

b) Soci Collettivi Aderenti: sono le associazioni, gli enti e le fondazioni aventi per oggetto la sessuologia (v. Art.1) legalmente costituite da meno di cinque anni che possiedono le caratteristiche richieste dal presente Statuto e dal Regolamento e le associazioni scientifiche e di formazione che non si occupano specificamente di sessuologia, ma che trattano temi ad essa collegati;

c) Soci Sostenitori: sono quelle persone, enti o associazioni che liberamente sostengono con adeguati contributi la FISS per il raggiungimento delle sue finalità e per l'attivazione delle sue iniziative;

d) Soci Onorari: sono coloro che vengono nominati perché hanno acquisito speciali benemeritenze nell'ambito delle finalità della FISS.

Art. 6

I soci collettivi ordinari e aderenti sono ammessi a far parte della Federazione su domanda dell'interessato e con delibera del Consiglio Direttivo.

La nomina a socio sostenitore od onorario viene conferita dal Consiglio Direttivo.

I soci collettivi ordinari e aderenti si impegnano a contribuire al perseguimento degli scopi sociali e ad attenersi alle norme contenute nello Statuto, nel Regolamento e nel Codice deontologico.

I soci collettivi ordinari e aderenti sono tenuti al pagamento della quota annuale di iscrizione il cui importo viene fissato dal Consiglio Direttivo anno per anno.

I soci collettivi ordinari sono rappresentati nella Assemblea dei Soci da un delegato e hanno inoltre diritto di nominare un altro delegato per ogni cinquanta soci iscritti alla società stessa oltre i primi venti.

I soci collettivi aderenti sono rappresentati da un solo delegato.

Art. 7

La qualità di Socio si perde per:

- a) dimissioni volontarie;
- b) mancato pagamento della quota annuale;
- c) decadenza dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- d) delibera di esclusione pronunciata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo per motivi gravi.

I Soci che per qualsiasi motivo abbiano cessato di far parte della FISS non hanno alcun diritto sul patrimonio della Federazione stessa.

GLI ORGANI SOCIALI

Art. 8

Sono organi della FISS:

La Assemblea dei Soci

Il Consiglio Direttivo

Il Presidente

Il Comitato Scientifico

Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei revisori dei conti laddove previsto

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito salvo i rimborsi spese eventualmente deliberati dal Consiglio Direttivo.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 9

L'Assemblea dei Soci è composta dai delegati nominati da ciascuna associazione, ente o fondazione iscritta come socio collettivo ordinario o aderente, dai soci sostenitori e dai soci onorari.

L'Assemblea dei Soci provvede:

a) a deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta o da svolgere;

b) all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Pro-
biviri;

c) a discutere ed approvare la relazione periodica presentata dal Consi-
glio Direttivo sul bilancio morale e finanziario della Federazione;

d) ad esaminare ed eventualmente approvare il Regolamento elaborato
dal Consiglio Direttivo e le sue modifiche

e) ad esaminare ed eventualmente approvare le proposte presentate
dal Consiglio Direttivo;

f) a decidere sulle questioni poste all'ordine del giorno dai delegati;

g) a deliberare ed approvare le modifiche dello Statuto;

h) a nominare, qualora ne ravvisi l'opportunità della costituzione in rela-
zione soprattutto alle dimensioni e agli impegni della Federazione, il
Collegio dei Revisori dei Conti;

i) a deliberare sullo scioglimento della Federazione, nominando i liqui-
datori e fissando le modalità per

l'eventuale liquidazione delle pendenze o devoluzione del patrimonio
sociale.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea i Soci di qualsiasi categoria in
regola, dove previsto, con il pagamento della quota annuale.

Hanno diritto di voto i Soci Collettivi Ordinari. Il voto può essere espres-
so direttamente o a mezzo delega. Ogni delegato avente diritto di voto
può rappresentare, mediante delega scritta, gli eventuali altri delegati
della propria società e quelli di non più di due altri Soci.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente in via ordinaria ogni due
anni e in via straordinaria ogni volta che egli ne ravvisi l'opportunità o ne
faccia richiesta il Consiglio Direttivo o un quarto dei Soci aventi diritto di
voto.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 10

Il Consiglio Direttivo è composto da undici membri.

Gli eletti durano in carica tre (3) anni e allo scadere del mandato, sono rieleggibili.

Sono eleggibili i delegati dei Soci Collettivi Ordinari in regola con il pagamento della quota sociale e i Soci Onorari

Art. 11

Il Consiglio Direttivo:

a) regge la Federazione su mandato dell'Assemblea, ne cura tutte le attività e vi sovrintende in attuazione delle indicazioni generali ricevute dall'Assemblea, delibera sulle questioni riguardanti le attività della FISS assumendo le iniziative necessarie.

b) nomina il Presidente, i due Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere scegliendoli fra i propri membri e attribuisce gli altri incarichi previsti dallo Statuto e dal Regolamento;

c) ha la facoltà di nominare un Presidente Onorario;

d) nomina il Comitato Scientifico e conferisce ad esso gli incarichi previsti dallo Statuto e dal Regolamento delimitandone prerogative e compiti;

e) conferisce incarichi e nomine a fini speciali previsti dal Regolamento delimitandone prerogative e compiti;

f) delibera a norma di Regolamento l'ammissione o l'esclusione dei Soci;

g) propone alla Assemblea dei Soci la associazione alla FISS a titolo di Socio Sostenitore o Socio Onorario;

h) redige e sottopone all'Assemblea dei Soci i resoconti morale e finanziario e i bilanci consuntivo e preventivo;

i) stabilisce l'ammontare della tassa di ammissione e delle quote sociali;

j) cura il codice deontologico;

k) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci il Regolamento dell'Associazione e le sue eventuali modifiche;

l) ratifica le eventuali deleghe e designazioni fatte dal Presidente e dà il proprio parere su di ogni altra questione che questi gli sottopone;

IL PRESIDENTE

Art. 12

Il Presidente ha la legale rappresentanza della FISS nonché la firma sociale e ne dirige l'attività; convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare le sue funzioni e compiti specifici ad altri membri del Consiglio Direttivo con ratifica del medesimo.

IL COMITATO SCIENTIFICO

Art. 13

Il Comitato Scientifico è composto da nove membri scelti dal Consiglio Direttivo

I membri del Comitato durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ai fini di un buon funzionamento il Comitato nomina un proprio Presidente, un Vicepresidente e un Segretario scegliendoli fra i propri membri

Il Comitato interviene su mandato del Consiglio Direttivo nelle attività della Federazione che coinvolgono competenze di ordine scientifico come dall'Art.4 punti a, d, f, g, h.

Il Comitato valuta la domanda di ammissione di nuovi soci e ne comunica le conclusioni al Consiglio Direttivo

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 14

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri scelti dall'Assemblea dei Soci fra i delegati dei Soci Collettivi Ordinari e i Soci Onorari.

I Probiviri durano in carica sei anni e sono rieleggibili.

L'incarico è incompatibile con qualsiasi altra funzione o carica sociale nella FISS

REGOLAMENTO

Art. 15

Le modalità di attuazione e le procedure relative a quanto contemplato nel presente Statuto ivi

comprese le funzioni e i compiti degli incarichi sociali che esso prevede, vengono definite nel Regolamento di attuazione.

Il Regolamento è redatto ed aggiornato dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea dei Soci a norma del precedente Art. 9 punto

d.

Per quanto non specificamente previsto da Statuto e Regolamento si applicherà il Codice Civile e le altre eventuali leggi attinenti.

PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 16

Il patrimonio della FISS è costituito dalle tasse di ammissioni, dalle quote sociali, da eventuali contributi straordinari deliberati dalla Assemblea dei Soci per iniziative eccedenti il bilancio ordinario, da versamenti volontari degli Associati, da donazioni e lasciti di persone fisiche o giuridiche, dai fondi destinati ad incrementare il patrimonio, da materiali e mobili di sua proprietà.

L'anno finanziario coincide con l'anno solare.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto a favore di terzi, con esclusione di persone fisiche, secondo quanto all'uopo verrà stabilito dall'Assemblea dei Soci.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 17

Gli attuali soci della Federazione, sia Società che gestori di Corsi, tali considerati ai sensi del precedente Statuto, sono considerati soci collettivi Ordinari.

Il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere attualmente in carica rimangono in carica fino al termine del loro mandato.

Le proposte di modifica del presente Statuto possono essere presentate all'Assemblea su richiesta di un terzo dei Soci aventi diritto di voto o su richiesta - approvata a maggioranza di due terzi - del Consiglio Direttivo.